

REDDITO IMPRESA E IRAP

Credito d'imposta 4.0 escluso per i veicoli

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

L'IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA E INDIRETTA NELLA CESSIONE D'AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **misura maggiorata del credito d'imposta** per l'acquisto di beni strumentali beni “**industria 4.0**” (ossia quelli previsti nell'[allegato A](#) della **L. 232/2016**) non può essere beneficiata in relazione al veicolo sul quale è installata una **betoniera** provvista dei **requisiti per fruirne**: questa è la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta ad interpello n. 189](#) pubblicata ieri, **17 marzo 2021**.

Il credito d'imposta investimenti 4.0

La **Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020)** conferma anche per il **biennio 2021-2022 il credito di imposta per investimenti in beni strumentali**, parametrato al costo di acquisto degli stessi; tale bonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, **per investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sotto il **profilo temporale**, l'investimento deve essere realizzato:

- a decorrere **dal 16 novembre 2020** e fino al **31 dicembre 2022**,
- ovvero entro il **30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta concesso è **variabile in ragione del momento in cui gli investimenti sono realizzati**: il bonus è più consistente per gli investimenti realizzati nel 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022 con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% pagato entro il 31

dicembre 2021), rispetto a quelli che saranno posti in essere nel **2022**.

Come lo scorso anno, anche il nuovo provvedimento ha riconosciuto un **beneficio superiore ai beni "industria 4.0"**, ossia quelli previsti nell'allegato A della L. 232/2016 che siano **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (nella sostanza si tratta di beni che sino al 2019 erano oggetto di iper ammortamento); per tali investimenti è previsto un credito d'imposta che, perlopiù, è pari al 50% dell'investimento realizzato nel 2021 (al crescere dell'importo il beneficio diminuisce, così come diminuisce la misura del credito se l'investimento sarà realizzato nel 2022), **a fronte del minor credito previsto per i beni nuovi "ordinari"**, ossia quelli privi dei requisiti tecnologici (pari al 10% per gli investimenti 2021 e 6% per quelli che invece saranno realizzati nel 2022).

Il caso della [risposta all'istanza di interpello n. 189/2021](#)

Viene posto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate il caso di un **un'autobetoniera o un'autobetoniera con pompa**, composta di **due parti, un autotelaio targato e un'attrezzatura specifica montata su autotelaio** (betoniera o betoniera con pompa).

Solo questa seconda parte è dotata dei requisiti per fruire del credito d'imposta maggiorato in quanto **bene "industria 4.0"** (la richiesta riguarda la concessione del credito d'imposta ex L. 160/2019, ma le medesime considerazioni valgono anche in relazione al nuovo analogo istituto introdotto con la L. 178/2020); il tema analizzato riguarda, in particolare, il riconoscimento della **misura maggiorata del bonus** anche all'autotelaio in quanto **impianto assolutamente necessario** alla realizzazione del prodotto.

L'istante sostiene, in particolare, che l'investimento debba essere considerato **unitariamente** al fine di valutare il riconoscimento del credito d'imposta; pertanto, l'applicazione del credito d'imposta maggiorato dovrebbe riguardare l'intero costo dei beni e, quindi, non solo la **componente "macchina" o "attrezzatura"**, ma anche la componente **"veicolo"**, dato che senza di essa la componente "macchina" o "attrezzatura" non sarebbe in grado di funzionare, né tantomeno potrebbe raggiungere il cantiere in cui operare.

Sul punto l'Agenzia esprime la propria posizione dopo aver acquisito uno specifico parere del MISE (**prot. n. 388556 del 23.12.2020**); **posizione che è contraria a quella proposta dal contribuente**.

L'Amministrazione Finanziaria, richiamando la posizione già espressa nella [circolare 4/E/2017](#), ritiene quanto segue:

- nell'ambito del primo gruppo di beni di cui all'allegato A L. 232/2016, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le **"macchine"** intese ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 2, lett. a), della c.d. **"Direttiva Macchine"** ("*Direttiva*

2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE");

- al contrario, devono considerarsi **esclusi**, in linea di principio, i beni qualificabili come **veicoli** ai sensi della **Direttiva 46/2007/CE** (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di *"omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli"*), nella quale è stata rifiuta la precedente **Direttiva 70/156/CE**.

Conseguentemente, la misura maggiorata del bonus compete solo alla betoniera; al contrario, la componente "autoveicolo" potrà beneficiare della **misura ordinaria del credito d'imposta** previsto per i beni diversi da quelli tecnologici.